



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41 DEL 06/08/2014

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014**

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno sei del mese di **Agosto**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO	X	
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	MOLA LUIGI	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID	X		18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						16	1

ne risultano **PRESENTI** n. 16 e **ASSENTI** n. 1.

PARTECIPA il dott. ANTONIO PELLEGRINO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi del comma 683 della Legge n. 147/2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi del comma 682;

- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 640-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge n.68 del 2 maggio 2014 ha disposto che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO CHE:

- il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 95,08%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	euro 133.993,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;	euro 390.000,00
- Servizi socio-assistenziali;	euro 714.873,00
- Servizi nel campo della viabilità	euro 233.655,00

- il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio;
- che, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari con figli, fino a 26 anni di età, riconoscendo una detrazione di importo pari ad 50 euro, per ogni figlio di età non superiore a 25 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200 euro;
- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, che si trovano così confermata un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

a) aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze .

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	110,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	80,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	60,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata e' UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%;

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di eta' non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200 euro .

a) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso , locati

RITENUTO altresì necessario procedere all'azzeramento dell'aliquota d'imposta TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate precedentemente ai punti a) e b), compreso le abitazioni principali ricadenti esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che il gettito TASI stimato dagli uffici in applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, sulla base dei dati disponibili dai versamenti IMU degli anni 2012 e 2013 nonché di quanto contenuto nella banca dati comunale risulta sufficiente e necessario a garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2015;

RILEVATO altresì che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2014, secondo le disposizioni riportate dal comma 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità);

VISTO a tal fine il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

VISTO che il Ministero con nota del 15 luglio 2014 ha reso noto che nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2010 è stato espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) su conforme richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di delibera relativa all'approvazione del presente atto, dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Udito l'intervento del Sindaco il quale propone il seguente emendamento al presente atto: *“applicazione dell'aliquota dello 0,1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.”;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti UNANIMI, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare l'emendamento alla proposta di delibera relativa all'adozione del presente atto così come proposto dal Sindaco;

Pertanto:

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del seguente atto e a seguito dell'emendamento approvato, le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

- a) aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze.**
- b) aliquota dello 0,1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.**

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	110,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	80,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	60,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata e' UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%.

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di eta' non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200 euro.

c) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

2. DI PROCEDERE all'azzeramento dell'aliquota d'imposta TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate precedentemente ai punti a), b) e c), compreso le abitazioni principali ricadenti esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).
4. Di allegare al presente atto il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B).
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato

dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti nessuno;

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

ANTONIO PELLEGRINO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.